

Statuto di Federazione Territoriale CISL SCUOLA Cremona – Lodi - Mantova

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Federazione Territoriale denominata **CISL Scuola e Formazione di Cremona – Lodi - Mantova** (di seguito denominata CISL Scuola) con sede in Cremona.

Art. 2 – Principi e scopi

La CISL Scuola di **Cremona – Lodi - Mantova** , quale articolazione del Sindacato nazionale CISL Scuola e Formazione, che aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della stessa.

Art. 3 – Poteri e funzioni

La Federazione territoriale esercita le proprie finalità attraverso:

- la costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- la cura del tesseramento e della contribuzione;
- la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- la contrattazione collettiva;
- la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- la promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la Federazione Sindacale Regionale e la Federazione Nazionale;
- la costituzione degli organismi di base;
- la formazione degli iscritti e dei quadri;
- la partecipazione attiva alla vita della Unione Sindacale Territoriale e della Federazione Sindacale Regionale;
- l'amministrazione e contabilizzazione delle risorse.

Art. 4 – Iscrizione alla CISL Scuola

1. Possono aderire alla CISL Scuola i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché delle scuole non statali non paritarie, delle istituzioni educative e dei Centri, Enti e Agenzie di Formazione Professionale, privata, convenzionata e pubblica e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica amministrazione, senza distinzione di opinioni politiche o di credo religioso che, al momento della

adesione, si impegnano ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e tutte le deliberazioni degli Organi della CISL Scuola.

2. L'iscrizione alla CISL Scuola deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

3. Ad ogni socio sono garantiti il pieno rispetto delle personali opinioni politiche e convinzioni religiose e la più ampia libertà di espressione e di partecipazione.

4. Hanno diritto al voto i soci che risultino regolarmente iscritti e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali nella misura definita dalla Federazione nazionale.

5. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- collocamento in pensione a qualsiasi titolo, con la sola eccezione di chi cumula pensione e part-time;
- espulsione;
- per mancato versamento della contribuzione che non dipenda da disfunzione degli organi pagatori.

6. Per misura cautelativa, il socio sottoposto ad avviso di garanzia e/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato, fino al cessare delle cause che hanno determinato il provvedimento. Le modalità sono previste dallo Statuto della Federazione nazionale.

7. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la stessa non è rivalutabile.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Per affermare l'assoluta autonomia della CISL Scuola nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Scuola, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a. incarichi di governo, di giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali; rispetto alle candidature per i livelli istituzionali sub Comunali, i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate, in partiti, movimenti e formazioni politiche e associazioni che svolgano attività interferente con quella sindacale;

d. candidature in liste alternative a quelle promosse dalla CISL Scuola in occasione di elezioni in organismi a qualunque livello.

3. Per quanto riguarda le altre incompatibilità valgono, in quanto applicabili, le corrispondenti norme dello Statuto confederale

Art. 6 – Rotazione delle cariche

1. Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali, i Segretari Generali aggiunti e le segreterie a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni). Il termine decorre a far data dalla elezione del soggetto in carica.

2. I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le corrispondenti norme dello Statuto confederale

Capo II – ARTICOLAZIONE DELLA CISL SCUOLA

Art. 7

1. Il Consiglio generale territoriale, su proposta della segreteria, delibera l'articolazione della Federazione in sezioni, zone o aree alle quali sono preposti dei responsabili nominati dalla Segreteria territoriale fra i componenti del Consiglio generale. Può altresì prevedere articolazioni funzionali per affrontare problematiche specifiche.

Art. 8 – Gli organi

1. Gli organi della CISL Scuola sono:
- il Congresso;
 - il Consiglio Generale;
 - il Comitato esecutivo;
 - la Segreteria;
 - la Conferenza delle strutture di base
(RSU – RSA – SAS – TERMINALE ASSOCIATIVO).

Art. 9 – Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della CISL Scuola.

2. Esso ha luogo ordinariamente ogni quattro anni e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

3. Il Congresso fissa le direttive generali della CISL Scuola. In particolare:

- si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria;
- elegge, dopo averne stabilito il numero, i membri elettivi del Consiglio Generale;
- elegge i delegati alle istanze superiori orizzontali e verticali della Federazione e della Confederazione;;
- elegge il Collegio dei Sindaci.

Art. 10 – Il Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale è l'organo deliberante ordinario tra un congresso e l'altro ed è composto da membri elettivi nel numero stabilito dal Congresso e, in qualità di membri di diritto, dai componenti degli organi direttivi delle istanze superiori della CISL Scuola iscritti nel territorio.

2. La convocazione del Congresso, sia in sessione ordinaria che straordinaria, spetta al Consiglio Generale.

3. Il Consiglio Generale elegge nel proprio seno il Segretario generale, la Segreteria e delibera l'eventuale presenza del Segretario Generale Aggiunto.

4. Il Consiglio generale elegge nel proprio seno i componenti del Comitato esecutivo dopo averne stabilito il numero.

5. Il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

6. Attribuisce le competenze al Comitato esecutivo-

7. Sono componenti del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, i collaboratori che operano a livello territoriale.

Art. 11 – La Segreteria

1. La Segreteria è l'organo esecutivo della CISL Scuola.

2. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CISL Scuola.

3. La Segreteria:

- ha la responsabilità dell'attività sindacale - organizzativa e dell'amministrazione dei fondi sociali di propria competenza;
- attua le deliberazioni del Consiglio Generale;
- nomina fra i componenti del Consiglio generale i rappresentanti di zona, sezione o area, ove previsti;
- rappresenta la CISL Scuola nei confronti di terzi, della pubblica amministrazione e delle autonomie locali;
- convoca il Consiglio Generale;
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 12 – Comitato esecutivo territoriale

1. Il Comitato esecutivo si pronuncia sugli schemi di bilancio consuntivo e preventivo presentati dalla Segreteria ed esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio generale.

Art. 13 – Conferenza delle strutture di base

1. E' costituita la conferenza delle strutture di base (RSU – RSA – SAS – TERMINALE ASSOCIATIVO) le cui modalità di funzionamento sono definite dalla Segreteria.

2. La Segreteria convoca la Conferenza in occasione dell'elaborazione di piattaforme contrattuali, di valutazione di ipotesi di accordi e di vertenzialità territoriale.

Art. 14 – Il Collegio dei sindaci

1. Il controllo amministrativo è esercitato dal Collegio dei sindaci della Federazione regionale.

Art. 15 – Rappresentanza associativa sul luogo di lavoro

1. La rappresentanza associativa della CISL Scuola sul luogo di lavoro è degli iscritti eletti nella RSU o, in mancanza, di altro iscritto designato dalla Segreteria su indicazione della SAS (terminale associativo).

2. Nel settore formativo privato la CISL Scuola è rappresentata dagli iscritti eletti nelle RSU o, in assenza, dalle proprie RSA.

Art. 16 – Designazione rappresentanti CISL Scuola

1. I rappresentanti della CISL Scuola, a livello territoriale, in Enti, Commissioni, Comitati ed Organi Collegiali, ecc. sono designati dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria.

2. Tali rappresentanti, anche in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere invitati dalla Segreteria ai lavori degli organismi territoriali.

CAPO III – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Il patrimonio

1. Il patrimonio della CISL Scuola è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.

2. I singoli associati non possono chiedere la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

3. La CISL Scuola ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni dello Statuto della Federazione nazionale e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 460/1997.

Art. 18 – Responsabilità verso terzi

1. La CISL Scuola risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore amministrativo.

2. Il Segretario generale, i membri della Segreteria o le persone che li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi tipo o causa o specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevati da tale responsabilità.

Art. 19 – Applicazione dello Statuto

1. Le norme stabilite per gli organi di livello nazionale sono applicabili, in quanto compatibili, al livello territoriale.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile per le associazioni di fatto e le norme dello Statuto della Federazione Nazionale e di quello confederale della CISL, nonché dei relativi regolamenti, in quanto applicabili.

3. Le norme del presente Statuto che risultino in contrasto con quelle dello Statuto della Federazione Nazionale o di quello confederale, dovranno essere adeguate a queste ultime con delibera del Consiglio Generale.

CAPO IV - PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 20

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso:

- a. dal Congresso su richiesta sottoscritta dal 50% più 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3.

2. Il Consiglio Generale, nella riunione che precede la convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata ad esaminare e coordinare le proposte di modifica pervenute.

3. Il Consiglio Generale, convocato prima della effettuazione del Congresso, proporrà a quest'ultimo le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3.

4. Sulle proposte che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale esprimerà il proprio parere al Congresso.

5. Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

7. Non è ammessa altra procedura di modifica.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Procedure per lo scioglimento della CISL Scuola

1. Lo scioglimento della CISL Scuola può essere pronunciato solo dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).

Art. 22 – Norma transitoria

Alla delibera di adeguamento del presente Statuto, prevista dall'articolo 19, comma 3, faranno seguito le procedure di cui all'art. 20.